FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI ,14 CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 12/T.F.N. - SEZ. VERTENZE ECONOMICHE

(Decisioni del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Vertenze Economiche)

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, nella riunione tenutasi a Roma il giorno 01 aprile 2015, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Avv. Fabio Di Cagno, Presidente; Avv. Roberto Borgogno, Vice Presidente; Avv. Marco Baliva, Avv. Roberto Pellegrini, Avv. Antonino Piro, Avv. Marina Vajana, Componenti; Sig. Marco Cenciarelli, Segretario.

- 1. RECLAMO N. 129 DELLA SOCIETA' SONDRIO CALCIO CONTRO LA SOCIETA' SDC COLICO DERVIESE AVVERSO LA DECISIONE ADOTTATA DALLA COMMISSIONE PREMI IN ORDINE AL RICORSO N. 448 (BALTRIGO DAVIDE) PUBBLICATA NEL C.U. N. 5/E DEL 19 DICEMBRE 2014.
 - Il Tribunale Federale dichiara cessata la materia del contendere limitatamente al pagamento del premio. Conferma per il resto l'impugnata decisione della Commissione Premi con specifico riferimento all'obbligo di pagamento della penale. Ordina incamerarsi la tassa.
- 2. RECLAMO N. 130 DELLA SOCIETA' SONDRIO CALCIO CONTRO LA SOCIETA' SDC COLICO DERVIESE AVVERSO LA DECISIONE ADOTTATA DALLA COMMISSIONE PREMI IN ORDINE AL RICORSO N. 474 (FASCENDINI AMEDEO) PUBBLICATA NEL C.U. N. 5/E DEL 19 DICEMBRE 2014.
 - Il Tribunale Federale dichiara cessata la materia del contendere limitatamente al pagamento del premio. Conferma per il resto l'impugnata decisione della Commissione Premi con specifico riferimento all'obbligo di pagamento della penale. Ordina incamerarsi la tassa.
- 3. RECLAMO N. 131 DELLA SOCIETA' SONDRIO CALCIO CONTRO LA SOCIETA' SDC COLICO DERVIESE AVVERSO LA DECISIONE ADOTTATA D'ALLA COMMISSIONE PREMI IN ORDINE AL RICORSO N. 547 (TARABINI MICHELE) PUBBLICATA NEL C.U. N. 5/E DEL 19 DICEMBRE 2014.
 - Il Tribunale Federale dichiara cessata la materia del contendere limitatamente al pagamento del premio. Conferma per il resto l'impugnata decisione della Commissione Premi con specifico riferimento all'obbligo di pagamento della penale. Ordina incamerarsi la tassa.
- 4. RECLAMO N.116 DELLA SOCIETÀ US AREZZO SRL AVVERSO LA DELIBERA ADOTTATA DALLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI L.N.D. IN ORDINE ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE COLOMBINI FRANCESCO, PUBBLICATA NEL C.U. 144 DEL 13 GENNAIO 2015.

Il Tribunale Federale, vista la comunicazione di parte appellante del 09 marzo 2015 con allegata transazione, dichiara cessata la materia del contendere.

Ordina incamerarsi la tassa.

5. RECLAMO N.117 DELLA SOCIETÀ US AREZZO SRL AVVERSO LA DELIBERA ADOTTATA DALLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI L.N.D. IN ORDINE ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE BRIGHI MARCO, PUBBLICATA NEL C.U. 144 DEL 13 GENNAIO 2015.

Il Tribunale Federale, vista la comunicazione di parte appellante del 09 marzo 2015 con allegata transazione, dichiara cessata la materia del contendere.

Ordina incamerarsi la tassa.

6. RECLAMO N.118 DELLA SOCIETÀ US AREZZO SRL AVVERSO LA DELIBERA ADOTTATA DALLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI L.N.D. IN ORDINE ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE PICCINELLI MARCO, PUBBLICATA NEL C.U. 144 DEL 13 GENNAIO 2015.

Il Tribunale Federale, vista la comunicazione di parte appellante del 09 marzo 2015 con allegata transazione, dichiara cessata la materia del contendere.

Ordina incamerarsi la tassa.

7. RECLAMO N.132 DELLA SOCIETÀ ASD DUE TORRI AVVERSO LA DELIBERA ADOTTATA DALLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI L.N.D. IN ORDINE ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE LO NIGRO ALESSIO, PUBBLICATA NEL C.U. 150 DEL 26 GENNAIO 2015.

Il Tribunale Federale accoglie il reclamo della società ASD Due Torri ed annulla, per l'effetto, l'impugnata decisione della Commissione Accordi economici L. N.D.. Rimette gli atti alla Commissione medesima per il nuovo esame del merito previa regolare costituzione del contraddittorio.

Ordina restituirsi la tassa.

8. RECLAMO N.119 DELLA SOCIETÀ CALCIO CATANIA CONTRO LA SOCIETA' CALCIO COMO TENDENTE AD OTTENERE IL RISARCIMENTO PATTUITO PER IL MANCATO ADEMPIMENTO DELLA GARA AMICHEVOLE DELL'11 AGOSTO 2012.

Il Tribunale Federale accoglie il reclamo della società Calcio Catania e, per l'effetto, dichiara la società Calcio Como tenuta al pagamento in favore di essa reclamante della somma di euro 58.000 oltre interessi ex d.lgs. 231 del 2002 a decorrere dal 31.03.2014 sino al saldo.

Ordina restituirsi la tassa.

1. RECLAMO N. 133 DELLA SOCIETA' ASDC PERIGNANO CONTRO LA SOCIETA' AC SPORTING CECINA TENDENTE AD OTTENERE IL RISARCIMENTO DEI DANNI SUBITI ALL'IMPIANTO SPORTIVO "A. PICCHI" IN CASCIANA TERME IN OCCASIONE DELLA GARA DEL 30 MARZO 2014, CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA C.R. TOSCANA.

Ordinanza.

II° COLLEGIO

Avv. Fabio Di Cagno, Presidente; Avv. Roberto Borgogno, Vice Presidente; Avv. Lorenzo Maria Coen, Avv. Raffaele Torino, Avv. Antonino Piro, Avv. Enrico Vitali; Componenti; Sig. Marco Cenciarelli, Segretario.

2. RECLAMO N. 096 DELLA SOCIETÀ A.S.D. CITTÀ DI GIULIANOVA AVVERSO LA DELIBERA ADOTTATA DALLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI L.N.D. IN ORDINE ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE RINALDI MICHELE, PUBBLICATA NEL C.U. 115 LND DEL 02 DICEMBRE 2014.

Il Tribunale Federale, vista la comunicazione di parte appellante del 30 marzo 2015 con allegata transazione, dichiara cessata la materia del contendere.

Ordina incamerarsi la tassa.

3. RECLAMO N. 097 DELLA SOCIETÀ A.S.D. CITTÀ DI GIULIANOVA AVVERSO LA DELIBERA ADOTTATA DALLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI L.N.D. IN ORDINE ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE IACHINI ARMANDO SIMEON, PUBBLICATA NEL C.U. 115 LND DEL 02 DICEMBRE 2014.

Il Tribunale Federale respinge il reclamo della società ASD Città di Giulianova e conferma l'impugnata decisione della Commissione Accordi Economici LND. Liquida le spese del procedimento, ai sensi dell'art. 33, comma 14, C.G.S., in euro 350,00 oltre accessori in favore del calciatore ponendole a carico della società reclamante. Ordina incamerarsi la tassa

4. RECLAMO N. 125 DELLA SOCIETÀ A.S.D. CITTÀ DI GIULIANOVA AVVERSO LA DELIBERA ADOTTATA DALLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI L.N.D. IN ORDINE ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE BROSO ANTONIO, PUBBLICATA NEL C.U. 144 LND DEL 13 GENNAIO 2015.

Il Tribunale Federale respinge il reclamo della società ASD Città di Giulianova e conferma l'impugnata decisione della Commissione Accordi Economici LND. Liquida le spese del procedimento, ai sensi dell'art. 33, comma 14, C.G.S., in euro 350,00 oltre accessori in favore del calciatore ponendole a carico della società reclamante. Ordina incamerarsi la tassa

5. RECLAMO N. 126 DELLA SOCIETÀ A.S.D. CITTÀ DI GIULIANOVA AVVERSO LA DELIBERA ADOTTATA DALLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI L.N.D. IN ORDINE ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE PUGLIA GABRIELE, PUBBLICATA NEL C.U. 144 LND DEL 13 GENNAIO 2015.

Il Tribunale Federale, vista la comunicazione di parte appellante del 30 marzo 2015 con allegata transazione, dichiara cessata la materia del contendere. Ordina incamerarsi la tassa.

6. RECLAMO N.137 DELLA SOCIETA' GS SAN MINIATO CONTRO LA SOCIETA' ASD CALENZANO TENDENTE AD OTTENERE IL RISARCIMENTO DEI DANNI SUBITI ALL'IMPIANTO SPORTIVO IN OCCASIONE DELLA GARA DEL 23 MARZO

2014, CATEGORIA ALLIEVI REGIONALI DI ELITE, SAN MINIATO – ASD CALENZANO, C.R. TOSCANA.

Ordinanza.

7. RECLAMO N.143 DELLA SOCIETA' FC INTERNAZIONALE MILANO CONTRO LA SOCIETA' ASD DONATELLO CALCIO AVVERSO LA CERTIFICAZIONE EX ART. 99 BIS NOIF EMESSA DALLA COMMISSIONE PREMI IN ORDINE AL CALCIATORE CRISETIG LORENZO.

Il Tribunale Federale accoglie il reclamo della societa' FC Internazionale Milano e annulla, per l'effetto, l'impugnata certificazione della Commissione Premi. Ordina restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE Fabio Di Cagno

Pubblicato in Roma il 02 aprile 2015

IL SEGRETARIO Antonio Di Sebastiano IL PRESIDENTE FEDERALE Carlo Tavecchio